

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 luglio 2019.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Matera».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle

domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamento UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Matera» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;


Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Matera con sede in Metaponto, per il tramite della Regione Basilicata, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Matera»;

Visto il parere favorevole della Regione Basilicata sulla citata proposta di modifica;

Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 18 dicembre 2018;

Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si è ritenuto necessario pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la proposta di modifica in questione per un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Atteso che, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2019, entro il termine previsto di trenta giorni dalla citata data di pubblicazione è pervenuta un'istanza congiunta, contenente osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di alcune aziende vitivinicole interessate, che è stata oggetto di valutazione nell'apposita Conferenza dei servizi del 23 maggio 2019, ai sensi decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 8, comma 2, presso questo Mini-



stero con la partecipazione del Presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e dei rappresentanti della competente Regione Basilicata, del soggetto richiedente e dei soggetti che ha presentato la predetta istanza;

Atteso che ad esito della predetta Conferenza dei servizi, il Ministero, d'intesa con il Presidente del Comitato nazionale vini e con il rappresentante della Regione Basilicata, conformemente alla procedura di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ha respinto le osservazioni presentate con la citata istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed ai soggetti che hanno presentato le osservazioni di cui trattasi, confermando pertanto la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2019;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Matera» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Matera», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 6 febbraio 2019.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini Matera consolidato con «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Matera» provenienti dalle campagne 2018/2019 e precedenti che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare consolidato.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Matera» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO A


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«MATERA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Matera» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- «Matera» Rosso;
- «Matera» Primitivo;
- «Matera» Primitivo Passito;
- «Matera» Rosato;
- «Matera» Moro;
- «Matera» Moro Riserva;
- «Matera» Greco;
- «Matera» Bianco;
- «Matera» Bianco Passito;
- «Matera» Spumante;
- «Matera» Spumante Rosé.



Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Matera» Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Primitivo: minimo 30%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Primitivo: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Primitivo Passito: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Rosato: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Moro: Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Moro Riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Greco: Greco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Bianco: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Bianco Passito: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Spumante: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Spumante Rosé: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.

3. Densità di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.

4. Forme di allevamento e sestri di impianto. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.

5. È facoltà della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali

da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

6. Forzature ed irrigazione. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

7. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonnellate/ ettaro	Titolo alcoolometrico Volumico naturale minimo % vol
«Matera» Rosso	10	11,50
«Matera» Primitivo	10	12,50
«Matera» Primitivo Passito	10	14,50
«Matera» Rosato	10	12,00
«Matera» Moro	10	11,50
«Matera» Moro Riserva	10	13,00
«Matera» Greco	10	10,50
«Matera» Bianco	10	10,50
«Matera» Bianco Passito	10	13,00
«Matera» Spumante	10	12,00
«Matera» Spumante Rosé	10	12,00

8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

9. L'esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T. «Basilicata». Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potrà essere rivendicata a D.O.C. «Matera».

10. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonché l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.


Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell'unione europea e nazionale.

2. La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» Spumante e «Matera» Spumante Rosé deve essere effettuate con fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale.

3. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

4. La resa massima dell'uva in vino, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti:

tipologia	resa uva /vino %
«Matera» Rosso	70
«Matera» Primitivo	70
«Matera» Primitivo Passito	50
«Matera» Rosato	70
«Matera» Moro	70
«Matera» Moro Riserva	70



«Matera» Greco	70
«Matera» Bianco	70
«Matera» Bianco Passito	50
«Matera» Spumante	70
«Matera» Spumante Rosé	70

5. Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5% senza che abbia il diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

6. L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di dodici mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

7. L'immissione al consumo della tipologia «Matera» Moro Riser-va può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 36 mesi di cui almeno ventiquattro mesi in botte a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve

Art. 6. Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Matera» Rosso:

colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Primitivo:

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, con un residuo zuccherino massimo di 14,0 g/l, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Primitivo Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Matera» Rosato:

colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Matera» Moro:

colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Primitivo Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Matera» Rosato:

colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Matera» Moro:

colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Moro Riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, di corpo, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Greco:

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Matera» Bianco:


colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Matera» Bianco Passito:

colore: dal giallo carico all'ambrato a seconda dell'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

«Matera» Spumante:

spuma: fine, persistente;



colore: giallo paglierino;
 odore: fruttato, tipico, gradevole;
 sapore: tipico, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Matera» Spumante Rosé:

spuma: fine, persistente;
 colore: rosato cerasuolo;
 odore: fruttato, caratteristico, gradevole;
 sapore: caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata *Matera Rosso*, *Matera Primitivo*, *Matera Rosato*, *Matera Moro*, *Matera Moro Riserva*, *Matera Greco*, *Matera Bianco*, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.

2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

3. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata ricade nella parte ovest sud-ovest della Regione Basilicata, su una superficie abbastanza ampia che interessa tutta la Provincia di Matera e comprende un territorio di media collina e fascia litorale costiera.

Partendo dalla linea di costa e procedendo verso le aree più interne, il territorio della «collina materana» può essere, a grandi linee e dal punto di vista geo-pedologico, suddiviso in 3 diversi ambienti: ambiente della pianura costiera rappresentato dalle superfici geologicamente più giovani, con morfologie pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario, dai suoli con caratteristiche vertice a suoli idromorfi (Inceptisuoli ed Entisuoli); Ambiente dei terrazzi marini al di sopra della piana costiera si dipartono diversi ordini di terrazzi d'origine marina, che si collegano con i sovrastanti rilievi collinari plio-pleistocenici, anche queste formazioni geologiche sono a morfologia pianeggianti e/o sub-pianeggianti, con un ambiente pedologico caratterizzato dalla presenza di suoli molto evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati con colore della matrice rosso intenso (che deriva dall'alto contenuto di ferro e dall'intensa alterazione dei ciottoli); ambienti delle superfici della Fossa Bradanica rappresentano la gran parte del territorio collinare materano, sviluppandosi da nord (Irsina) a sud (Pisticci), ad est (Matera, esclusa l'area dell'abitato e quella sud-est) ed infine ad ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile da

sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti grossolani o da sabbie, presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa in profondità. Sono molto calcarei e hanno permeabilità elevata.

Il clima dell'area è tipicamente mediterraneo, in particolare, la fascia Jonico-Metapontina e la fascia nord-orientale (Valle del Bradano), che comprendono quasi completamente i comuni della provincia di Matera, rappresentano le zone più calde della Regione Basilicata con temperature medie che vanno da un minimo di 5,7°C (II decade di gennaio) ad un massimo di 25,3°C (III decade di luglio). Il mese più freddo è gennaio, mentre il più caldo è luglio. La siccità estiva è marcata (piogge inferiori anche ai 100 mm) e la temperatura media del mese più caldo supera i 23°C.

La precipitazione media annua è di circa 580 mm, con alcune differenze tra la zona costiera e quella interna.

Infatti, nella zona costiera la precipitazione media annua è di circa 500 mm, con una precipitazione nel semestre aprile-settembre di circa 190 mm; nella zona più interna la precipitazione media annua è di circa 670 mm, mentre nel semestre aprile-settembre è di circa 250 mm. Generalmente il mese più piovoso è novembre (79,2 mm), mentre il meno piovoso è luglio (18,6 mm).

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Matera».

La coltivazione della vite nell'area è molto antica e testimoniata da una serie di reperti archeologici evidenziano la diffusione della coltivazione della vite e il livello di specializzazione raggiunto dalle popolazioni locali nella produzione del vino. La capacità di produrre uve di ottima qualità è profondamente legata ad una tecnica colturale, affinata nel corso degli anni, che ha consentito di adeguare la scelta varietale e le operazioni di campagna e di cantina ai macroambienti presenti nell'area.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione con prevalenza di Primitivo e Sangiovese tra le varietà a bacca nera e Greco e Malvasia bianca di Basilicata tra quelli a bacca bianca;

- le forme di allevamento, i sistemi d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (10 t./ha). Il bisogno di contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.300 piante per ettaro per i nuovi impianti;

- le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.


La DOC «Matera» è riferita alle tipologie di cui all'art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore rosso rubino nelle tipologie rosse, colore cerasuolo nei rosati e giallo paglierino nei bianchi.

I vini passiti e gli spumanti presentano colori caratteristici delle tipologie e del periodo di invecchiamento a cui sono sottoposti.

In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni.

Al sapore i vini presentano un'acidità normale ma soprattutto, un'ottima struttura che contribuisce al loro equilibrio gustativo e ad evidenziare una buona longevità del prodotto.



C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

In un territorio con caratteristiche orografiche così diverse la viticoltura di qualità è legata alla scelta di ambienti luminosi, aerati e con naturale fertilità del suolo particolarmente vocati alla coltivazione della vite.

L'esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est, le tecniche colturali adottate contribuiscono all'ottenimento di uve sane, con un'ottima maturazione e piena espressione di tutte le caratteristiche varietali.

Ancora oggi sono presenti nell'area vigneti con forma di allevamento ad «alberello», modello di origine greca, che meglio di altri si adatta ai climi caldi e siccitosi del sud della Basilicata; tuttavia la forma di allevamento prevalente è la spalliera, «guyot» e «cordone speronato». L'irrigazione nella viticoltura materana è soprattutto «di soccorso» e prevalente nei primi anni di vegetazione della pianta al fine di assicurare condizioni imprescindibili per lo sviluppo e la futura produttività. Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC «Matera».

La millenaria storia vitivinicola legata a questo territorio, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Matera».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

In particolare la presenza della viticoltura nell'area è attestata fin dall'età del bronzo da una serie di piccoli insediamenti, tra il Basento e il Sinni, le cui necropoli hanno rivelato la presenza di personaggi con ricchissimi corredi funerari che già attestano la coltivazione della vite.

Le figurazioni presenti su vasellame rinvenuto nell'area mostrano la caratteristica forma di coltivazione utilizzata nel periodo della Magna Grecia, l'alberello con speroni corti.

Documento ancora più importante, che testimonia la presenza di una viticoltura evoluta nell'area, è costituito dalle Tavole di Heraclea, risalenti al VII sec. a.C e conservate al museo di Metaponto, che rappresentano la prima mappa catastale che riporta fedelmente la disposizione dei campi coltivati a vite nelle terre di pertinenza del tempio di Atena ad Eraclea (Policoro).

Risalgono al 1200 i primi documenti relativi alla vendita di vigne; nel corso dei secoli successivi i poderi coltivati a vite diventano base dell'imposizione censuaria.

Nel 1677 il territorio di Montescaglioso, situato tra la marina e la montagna, produceva buonissima qualità di vini bianchi e rossi, i migliori di tutta la provincia tanto da essere venduti ai vicini paesi della Puglia. Del resto l'economia della città ruotava attorno al monastero benedettino di S. Michele ed i monaci da sempre avevano imparato a separare nelle cantine del monastero il vino da consumare da quello da vendere.

Nel 1887 si tiene la prima mostra enologica lucana, in quella occasione l'archeologo materano Domenico Ridola, esperto anche di enologia, fu premiato con menzione onorevole per un vino color rosso ciliegia, odore fragrante, con sapore squisito da dessert con 15,60% di alcool, chiamato San Bardo. Il vino, di cui si conserva ancora l'etichetta datata 1885 nel Museo Archeologico Nazionale di Matera, era prodotto con uve del vitigno Primitivo.

In quel periodo Matera con i suoi 2000 ettari di suolo coltivato a vigna e con un prodotto di circa 50.000 ettolitri di vino all'anno su una popolazione di 15.593 abitanti (documentata nel 1881), era ancora il maggior produttore di vino della Basilicata.

Una parte rilevante dell'economia vinicola dell'area è legata alla produzione degli spumanti, questi prodotti hanno rappresentato una forma di specializzazione produttiva dell'area che ha permesso di far conseguire agli operatori del posto rilevante notorietà.

I produttori di vini della provincia di Matera commercializzavano fuori regione grandi quantità di vino spumante destinato a banchetti nuziali, feste patronali e festività religiose.

Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 ma intorno agli anni 1950-1960 che si raggiunge il picco, infatti alcune aziende ancor oggi in attività si specializzano in tale settore. Tale fenomeno si spiega con una notevole richiesta del mercato, segno di apprezzamento del prodotto, che determinava un prezzo medio di vendita superiore di tre quattro volte al prezzo medio di mercato del vino fermo.

Le tecniche tradizionali di produzione di questo vino spumante prevedevano una rifermentazione in bottiglia con la produzione di vino che presentava una pressione interna da 3 a 6 bar, un residuo zuccherino da 20 a 60 grammi per litro; non venivano effettuati sboccatura e illimpidimento della bottiglia, di norma la tappatura era effettuata in sughero con gabbiette metalliche oppure con spago.

L'elevata qualità degli spumanti è dovuta all'ottimo grado di maturazione delle uve, che portava all'ottenimento di produzioni con grado zuccherino talmente elevato da non riuscire a svolgersi in alcol durante la prima fermentazione alcolica, questo fenomeno era responsabile della rifermentazione in bottiglia. Nel corso degli anni le tecniche si sono affinate ed hanno consentito di ottenere dei prodotti caratterizzati da grande finezza che hanno incontrato i gusti del consumatore.

Nella produzione dei vini spumanti DOC «Matera» vengono utilizzate le varietà: Malvasia bianca di Basilicata e Primitivo.

Sia la Malvasia che il Primitivo nell'area della collina materana l'habitat di elezione, infatti i due vitigni risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in aree a quota maggiore con clima più fresco dove prevalgono suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti a base di Primitivo; in ogni caso si riscontrano nell'area di produzione condizioni pedoclimatiche ideali e tecniche produttive consolidate che nel corso degli anni hanno rappresentato i fattori caratterizzanti la qualità di queste produzioni.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza, Corso XVIII Agosto, 34, 85100 - Potenza.

Tel. 0971.412111

Fax 0971.412248


E-mail info@pz.camcom.it - Web: www.pz.camcom.it

La C.C.I.A.A di Potenza è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DISCIPLINARE CONSOLIDATO VINI DOP «MATERA»

1. Documento unico
 - 1.1. Denominazione/denominazioni:
Matera (it)
 - 1.2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
 - 1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli
 1. Vino
 4. Vino spumante



1.4. Descrizione dei vini:

«Matera» Rosso

colore: rosso rubino;
 odore: complesso, fruttato;
 sapore: armonico, caratteristico.
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
 Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Primitivo

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;
 odore: intenso, persistente, caratteristico;
 sapore: pieno, armonico tendente al vellutato, da secco ad abboccato con residuo zuccherino massimo di 14g/l;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	13
Acidità totale minima:	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Matera Primitivo passito

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
 odore: caratteristico ed intenso;
 sapore: dolce, armonico e vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	13
Acidità totale minima:	4 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Rosato

colore: rosato cerasuolo;
 odore: intenso, persistente caratteristico;
 sapore: secco, pieno, armonico.
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
 Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.


Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Moro e Moro Riserva

colore: rosso rubino intenso; tendente al granato per il riserva;
 odore: intenso, persistente;
 sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; 13% vol per il riserva;
 Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	



«Matera» Greco

colore: giallo paglierino;
 odore: caratteristico, intenso, persistente;
 sapore: tipico, caratteristico.
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Matera bianco

colore: giallo paglierino;
 odore: intenso, fruttato;
 sapore: tipico, secco, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

Matera Bianco Passito

colore: dal giallo carico all'ambrato a seconda dell'invecchiamento;
 odore: intenso, fruttato;
 sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	12,00
Acidità totale minima:	4,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Spumante

spuma: fine, persistente;
 colore: giallo paglierino;
 odore: fruttato, tipico, gradevole;
 sapore: tipico, caratteristico.
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
 Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

I parametri che non figurano nella sottostante griglia sono conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente.


Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

«Matera» Spumante Rosè

spuma: fine, persistente;
 colore: rosato cerasuolo;
 odore: fruttato, caratteristico, gradevole;
 sapore: caratteristico.
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
 Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	



1.5. Pratiche di vinificazione

1.5.1. Pratiche enologiche specifiche

ASSENTI

1.5.2. Rese massime:

Matera Rosso

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Primitivo e Primitivo Passito

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Rosato

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Moro e Moro Riserva

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Greco

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Bianco e Bianco Passito

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Spumante

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Spumante Rosè

10000 chilogrammi di uve per ettaro

1.6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.

1.7. Varietà principale/i di uve da vino

Sangiovese N.

Greco bianco B. - Greco

Malvasia bianca di Basilicata B. - Malvasia

Merlot N.

Primitivo N.

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

1.8. Legame con la zona geografica

Caratteristiche della zona geografica

Il territorio della DOP Matera ha caratteristiche orografiche contraddistinte da 3 particolari ambienti:

- ambiente della pianura costiera rappresentato dalle superfici geologicamente più giovani, con morfologie pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario.

- ambiente dei terrazzi marini al di sopra della piana costiera da cui si dipartono diversi ordini di terrazzi d'origine marina, che si collegano con i sovrastanti rilievi collinari caratterizzati dalla presenza di suoli molto evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati con colore della matrice rosso intenso (che deriva dall'alto contenuto di ferro e dall'intensa alterazione dei ciottoli);

- ambienti delle superfici della Fossa bradanica che rappresentano la gran parte del territorio collinare materano, sviluppandosi da nord (Irsina) a sud (Pisticci), ad est (Matera, esclusa l'area dell'abitato e quella sud-est) ed infine ad ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile da sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti grossolani o da sabbie, presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa in profondità. Sono molto calcarei e hanno permeabilità elevata.

Questa viticoltura di qualità è legata alla scelta di ambienti luminosi, aerati e alla naturale fertilità dei suoli particolarmente vocati alla coltivazione della vite.

Categoria Vino(1)

I vini della Doc Matera sono prodotti da uve sia autoctone che internazionali presentano buona acidità e sapidità dovuta alle escursioni termiche e alle componenti sabbiose dei terreni, in particolare per i vini bianchi che risultano freschi poco colorati e più o meno leggeri;

In presenza di terreni con componenti argillose ritroviamo nei vini prodotti maggior intensità al colore e in presenza della componente calcarea maggior finezza aromatica.

Nei vini passiti (cat.Vino) si accentuano queste caratteristiche grazie all'accumulo di zuccheri e alla concentrazione degli estratti dovuto all'appassimento delle uve, favorito dal clima, dalla esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est che permettono un'ottima matu-

razione, contribuendo all'ottenimento di uve sane e pertanto più adatte all'appassimento, e consentendo la piena espressione delle caratteristiche dei vitigni utilizzati. Nelle varie tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni utilizzati. Tutti i vini presentano comunque caratteristiche di buona acidità e giusta struttura, equilibrio gustativo nonché, in particolare per le tipologie a base di uve del vitigno Primitivo e/o del vitigno Cabernet sauvignon, grande longevità che li rende adatti all'invecchiamento.

Categoria Vino Spumante(4)

Nella produzione dei vini spumanti DOC «Matera» vengono utilizzati le varietà autoctone Malvasia bianca di Basilicata e Primitivo.

Sia la Malvasia che il Primitivo nell'area della collina materana hanno trovato l'habitat di elezione, infatti i due vitigni risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in aree a quota maggiore con clima più fresco dove prevalgono suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti a base di Primitivo con ottima struttura e alcolicità. Una parte rilevante dell'economia vitinicola dell'area è legata alla produzione degli spumanti che hanno rappresentato una forma di specializzazione produttiva di questa area. Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 e intorno agli anni 1950-1960 molte aziende, alcune ancor oggi in attività, si specializzano in tale settore. Infatti i produttori di vini della provincia di Matera, commercializzavano storicamente, anche fuori regione, grandi quantità di vino spumante destinate a banchetti nuziali, feste patronali e festività religiose.

1.9. Ulteriori condizioni

ASSENTI

1.10. Link al disciplinare del prodotto

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14101>

19A04815

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2019.

Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

